



STUDIO

M A N E T T I

c o n s u l t i n g

SANATORIA CARTELLE FINO A 5.000 EURO

Solo per i debiti residui sotto ai 5.000 euro che risultano alla data del 22.03.2021 è prevista la cancellazione automatica. Con riguardo alla sanatoria, sono quindi validi unicamente eventuali pagamenti corrisposti entro il 22.03.2021, per poter ricondurre l'importo della cartella nel limite dei 5.000 euro.

PRESCRIZIONE DECENNALE PER I CREDITI ERARIALI, MA NON PER LE SANZIONI

Prescrizione decennale per i crediti erariali (Irpef, Irap, Iva), ma non per le sanzioni ed interessi che sono, invece, quinquennali.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza 8120 del 23 marzo 2021, evidenzia che i crediti Iva, Irpef, Irap e per l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale.

Nel caso di specie, la contribuente ricorreva contro l'intimazione di pagamento di una cartella notificata il 12 novembre 2004 (per Irpef, addizionali e relativi interessi e sanzioni), adducendo l'avvenuta prescrizione dei crediti erariali.

Sulla questione, la Suprema corte ha precisato che la prescrizione è legata tipo di tributo preteso (ovvero, di credito erariale).

A differenza del credito erariale (Iva, Irpef, e imposta di registro), che è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, la sanzione è, invece, soggetta a quella quinquennale, al pari degli interessi. In ogni caso le sanzioni non si applicano agli eredi.



STUDIO

M A N E T T I

c o n s u l t i n g

Sono, dunque, soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019).

Per quanto attiene agli interessi, quest'ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall'art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019)

CARTELLA ESATTORIALE: NULLA SE MANCA IL CALCOLO DEGLI INTERESSI

Dichiarata la nullità della cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi.

La **Comm. Trib. Reg. per il Lazio** con la **sentenza del 16/02/2021 n. 969/10**, ha deciso che è nulla, per difetto di motivazione, la cartella esattoriale in cui non sono specificati i criteri di calcolo degli interessi.

In base a tale principio, già esposto dalla Commissione tributaria provinciale in primo grado, la CTR laziale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate e, parimenti, respinto il ricorso per lite temeraria del contribuente trattandosi di materia oggetto di recenti pronunce di Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, con l'ordinanza n. 21851/2018, aveva enunciato il principio secondo cui: *“La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui venga richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli contenuti nell'atto impositivo oggetto del giudizio come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito”*.

SOGLIA REATO TRIBUTARIO



STUDIO

M A N E T T I

c o n s u l t i n g

La Cassazione ha stabilito che nei casi in cui non viene quantificata l'evasione fiscale, non è possibile stabilire se è stato commesso un reato tributario. Per questo motivo, il reimpiego degli eventuali proventi non può costituire autoriciclaggio.